

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 che istituisce il codice tributo "6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l'importo spettante

Fissato l'ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l'importo spettante

ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell'esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei

dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motivata del provvedimento dell'11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.